

LA NUOVA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Anche le Imprese conquistano i bonus energia

La finanziaria 2007 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale a favore dei soggetti che effettuano **interventi di carattere edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio energetico.**

Il beneficio consiste nella detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi agevolabili e riguarda non soltanto i privati, ma anche le imprese ed i lavoratori autonomi.

La finalità dell'agevolazione è quella di incentivare il risparmio energetico, coinvolgendo con robusti sconti fiscali, il più alto numero di contribuenti nella tutela dell'ambiente.

Soggetti ammessi all'agevolazione

PERSONE FISICHE (privati)

IMPRENDITORI AGRICOLI

TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA (ditte individuali e società)

LAVORATORI AUTONOMI

ENTI PUBBLICI E PRIVATI (che non svolgono attività commerciale)

Oggetto dell'agevolazione

EDIFICI O UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI (compresi quelli a uso commerciale o strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale)

DI QUALSIASI CATEGORIA CATASTALE ANCHE RURALE (posseduti o detenuti). Pertanto l'agevolazione può essere richiesta anche dagli inquilini, usufruttuari, condomini ecc.

Periodo di sostenimento della spesa

Per le persone fisiche e i lavoratori autonomi va applicato il principio di cassa.

Per i titolari di reddito d'impresa, si ritiene di dover applicare il principio di competenza, considerando pertanto:

- le prestazioni di servizi ultimate nel periodo in esame;
- i beni consegnati/spediti nel periodo in esame.

La detrazione spetta per le **spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.** Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e, in generale, per le persone fisiche sono agevolabili le spese sostenute dall' 1.1. al 31.12.2007.

Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione.

Modalità di pagamento

Ai **soggetti non imprenditori** è richiesto che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di Partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente.

Le **imprese** potranno eseguire il pagamento delle spese con assegno bancario, assegno circolare, ecc.)

Opere ammesse all'agevolazione, limiti di spesa e detrazioni

1) Interventi di riqualificazione energetica

Interventi diretti al miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti, ossia alla riduzione del fabbisogno di energia necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri il riscaldamento. Il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione

Spesa massima - 181.818,18

Detrazione massima € 100.000

2) Interventi sugli involucri degli edifici

Spese che fruiscono della detrazione - interventi su strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti) fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione elementi costruttivi.

Spesa massima - € 109.090,90.

Detrazione massima - € 60.000

Installazione pannelli solari

Spese per pannelli solari realizzati anche in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda a uso domestico e industriale, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici

Spesa massima - € 109.090,90

Detrazione massima - € 60.000

3) Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche, elettroniche, opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche a integrazione di impianti di riscaldamento e per l'installazione di caldaie a condensazione

Spesa massima - € 54.545,45

Detrazione massima - € 30.000

Nota bene: Per le tipologie di interventi sopra indicati, la detrazione spettante, calcolata applicando la percentuale del 55% all'ammontare delle spese sostenute, va ripartita in 3 rate annuali di pari importo.

Adempimenti per chi intende usufruire dell'agevolazione

Ai fini dell'agevolazione è richiesto che la conformità dell'intervento ai requisiti previsti, sia asseverata da parte di un **tecnico abilitato** (Ingegnere, architetto, geometra, perito industriale iscritto all'ordine). Tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori. Se sullo stesso immobile sono effettuati più interventi è possibile acquisire unica asseverazione.

Contenuto dell'asseverazione

Riqualificazione energetica di edifici esistenti. L'asseverazione deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è inferiore di almeno il 20% rispetto agli indici di prestazione energetica individuati nell'allegato C al decreto.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale. Rispetto dei rendimenti termici individuati nell'articolo 9 del decreto.

Interventi sull'involucro di edifici esistenti. Raggiungimento della capacità di isolamento termico rispondente ai parametri di trasmittanza termica riportati nello specifico allegato D.

Installazioni pannelli solari. Pannelli e bollitori garantiti per almeno cinque anni. Accessori e componenti garantiti per almeno due anni. Pannelli solari con certificazione di qualità (Uni 12075). installazione dell'impianto in conformità ai manuali

Altri documenti da predisporre

1. **Attestato di certificazione energetica** (se introdotto dagli enti locali).
2. o in caso diverso un **attestato di qualificazione energetica** predisposto secondo lo schema da allegato A previsto dal decreto.
3. **scheda informativa** contenente i dati indicati nell'allegato E al decreto.

I documenti relativi ai punti 2 e 3 devono essere rilasciati da un tecnico abilitato

Invio della documentazione all'Enea

Entro 60 gg. dalla fine lavori e, comunque non oltre il 29.2.2008 (ovvero per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2007), il soggetto interessato deve trasmettere all'ENEA (**Ente per le nuove tecnologie, energia ambiente**) la seguente documentazione:

1. copia dell'attestato di certificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato;
2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente le informazioni indicate nell'allegato.

L'invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente:

- [in via telematica, attraverso il sito Internet "www.acs.enea.it"](http://www.acs.enea.it) (disponibile dal 30.4.2007, dal quale si ottiene una ricevuta informatica);
- tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: **Enea Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)**

Documentazione da conservare

- Documentazione trasmessa all'ENEA;
- le fatture e le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento (per i soggetti privati) relative alle spese sostenute;
- copia del bonifico bancario (per i soggetti privati);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (condomini);
- la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio locatario).

I documenti sopra indicati vanno conservati fino al termine della decadenza dei termini di accertamento (4° anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione)

Cumulabilità con altre agevolazioni e ulteriori chiarimenti

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (esempio agevolazione del 36%).

L'agevolazione è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica e con specifici incentivi disposti dagli Enti locali.

Si rammenta che in presenza di contributi l'importo agevolato deve essere calcolato al netto dei contributi stessi.

Al momento, la norma non richiama l'obbligo della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, come avviene per il 36%.